



del 21 agosto 2021



I conducenti di veicoli in servizio di polizia e di soccorso sono sempre tenuti a osservare le norme di prudenza e di cautela al fine di evitare l'instaurazione di condizioni di rischio per gli utenti della strada

Il principio è enunciato dalla Cassazione Penale Sez. IV nella Sentenza n. 28178 del 6 luglio 2021 (<https://siulp.it/vigili-del-fuoco-sent-sez-4-num-28178-anno-2021/>).

La Corte di Appello di Bologna, in accoglimento dell'impugnazione della parte pubblica ed in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, aveva condannato, concesse le generiche, un dipendente dei Vigili del Fuoco alla pena di euro 1.400,00 di multa per il reato di cui all'art. 590-bis cod. pen., per avere, durante il servizio quale vigile del fuoco, mentre era alla guida dell'autopompa e percorreva, con i dispositivi visivi e acustici di emergenza in funzione, la corsia di sinistra, onde evitare i veicoli fermi su quella di destra, cagionato, con colpa consistita nella violazione dell'art.140 codice della strada, lesioni gravi ad un pedone, investendolo mentre attraversava, a luce semaforica verde, la strada da destra verso sinistra.

Il giudice di primo grado aveva assolto l'imputato escludendo profili di colpa, sia specifica, sia generica, stante la velocità tenuta, l'affidamento riposto sul rispetto, da parte dei veicoli fermi, dell'obbligo ex art. 177 cod. strada di concedergli la precedenza (violato dal pedone in considerazione delle cuffie usate per sentire musica ad alto volume) e la visuale ostruita dall'autobus fermo, tenuto conto, peraltro, dei calcoli del consulente della difesa, secondo cui l'impatto non avrebbe potuto essere evitato neppure alla velocità di 20 km/h, non esigibile da un mezzo di soccorso.

Il giudice di secondo grado ribaltava tale giudizio rilevando che il conducente di un mezzo di soccorso, anche laddove sia impegnato in un servizio urgente, non può creare situazioni di pericolo e deve, pertanto, tenere conto delle particolari situazioni della strada o del traffico o di altre particolari circostanze, sicché, nel caso di specie, proprio in considerazione della ridotta visuale, impedita dall'autobus fermo sulla destra, prima di immettersi nell'incrocio, avrebbe dovuto verificare l'assenza di pedoni che avevano la luce semaforica verde e potevano non avere percepito il transito del mezzo di soccorso, essendo, peraltro, del tutto prevedibile che in un giorno ferialo, alle ore 13, l'incrocio potesse essere frequentato da numerosi pedoni.

La questione perveniva, a seguito di ricorso del Vigile del Fuoco, alla cognizione della Corte di Cassazione che rigettava il ricorso confermando la decisione di Condanna erogata dal giudice di appello.

Nelle motivazioni della Sentenza gli ermellini osservano che l'art. 177, comma 2, codice della strada, prevede che i conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.

tuttavia, come recita testualmente la disposizione in esame e come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di circolazione stradale, il conducente di mezzi di soccorso, pur essendo autorizzato - quando usa congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu - a violare le norme sulla circolazione stradale, è comunque tenuto ad osservare le regole di comune prudenza e diligenza, per cui, ad esempio, è stato ritenuto configurabile il delitto di omicidio colposo aggravato nei confronti del conducente di un'ambulanza che, provenendo da un'area di parcheggio, non aveva rispettato l'obbligo di dare la precedenza al veicolo circolante sulla strada di

immissione (Sez. 4, n. 976 del 11 giugno 2013 ud. - dep. 13/01/2014, Rv. 257875 - 01). Si è pure precisato che i conducenti di veicoli in servizio di polizia e di soccorso hanno la facoltà di derogare alle normali prescrizioni di circolazione ma devono ugualmente osservare le norme di prudenza e di cautela al fine di evitare l'instaurazione di condizioni di rischio per gli utenti della strada, e ciò in maggiore misura proprio nel momento in cui usufruiscono di tali deroghe in presenza di altri mezzi che, invece, si adeguano alla segnaletica (Sez. 4, n. 5837 del 14/05/1996 ud. - dep. 07/06/1996, Rv. 205298 - 01) e che, pur potendo tenere una velocità superiore al consentito, allorché giungano in prossimità di un incrocio percorso da altri veicoli con diritto di precedenza, devono verificare, prima di immettersi nell'incrocio medesimo, che i conducenti abbiano avvertito la situazione di pericolo e abbiano posto in essere le opportune manovre per concedere la precedenza al veicolo favorito (Sez. 4, n. 37263 del 19/09/2002 ud. - dep. 07/11/2002, Rv. 222613 - 01, che, applicando tale principio, ha annullato ai fini civili la sentenza che aveva assolto il conducente di un veicolo dell'Arma dei carabinieri dall'accusa di omicidio colposo, erroneamente interpretando l'art. 177 del codice della strada come giustificativo di tutti i comportamenti di guida salvo i casi di macroscopica violazione dei canoni di prudenza e diligenza).

Da tali premesse consegue, secondo gli Ermellini che il giudice di appello ha correttamente interpretato ed applicato l'art. 177, comma 2, codice della strada, ritenendo che, nel caso di specie, alla luce delle condizioni della strada e del traffico ed in particolare della presenza dell'incrocio con passaggio pedonale, della luce semaforica rossa per il mezzo di soccorso e verde per i pedoni, dell'ingombro dell'autobus fermo sulla corsia adiacente, che riduceva la visuale ed impediva di verificare il transito di eventuali pedoni, dell'ora di punta e del giorno feriale, che rendevano altamente prevedibile il passaggio di passanti, la regola della comune prudenza avrebbe imposto, nonostante l'intervento di soccorso in atto, di verificare che nessun pedone avesse iniziato o proseguito l'attraversamento e conseguentemente di rallentare ed anche arrestare il mezzo (proprio in considerazione della ridotta visibilità). Al contrario, il giudice di primo grado, secondo la Cassazione, ha erroneamente interpretato ed applicato l'articolo 177 del codice della strada, ritenendo che il comma 3 di tale disposizione escluda l'imprudenza del conducente del mezzo di soccorso che faccia affidamento sul rispetto, da parte degli altri utenti della strada, dell'obbligo di lasciargli libero il passo, atteso che anche per essi vale la regola generale secondo cui il principio dell'affidamento, nello specifico campo della circolazione stradale, trova opportuno temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità (v., da ultimo, Sez. 4, n. 7664 del 06/12/2017 ud. - dep. 16/02/2018, Rv. 272223 - 01).

Inoltre, il giudice di primo grado sarebbe incorso nell'ulteriore errore di non valutare la presenza dell'ingombro, costituito dall'autobus fermo sulla corsia adiacente, come una circostanza, che, proprio in quanto riduttiva della visuale, imponeva una maggiore prudenza.

Infine l'ulteriore doglianza rappresentata dal ricorrente e avente ad oggetto un asserito travisamento del fatto sulle caratteristiche dell'incrocio ove si è verificato l'incidente, secondo la Suprema Corte è inammissibile, atteso che, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), codice di procedura penale dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di Cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018 ud. - dep. 02/05/2018, Rv. 273217 - 01).

Ad ogni modo, secondo i giudici di piazza Cavour, si tratta di una deduzione irrilevante, in quanto la Corte territoriale ha valorizzato, nel caso di specie, non la conformazione dell'incrocio, ma la presenza dell'autobus fermo, che ostruiva la visuale.

La decisione della Cassazione non è influente rispetto alla prestazione dei servizi di Polizia, ragion per cui sulla questione del rispetto delle regole del codice della strada da parte di tutti coloro che svolgono le cosiddette Helping Profession con particolare riferimento alla Polizia di Stato, il Siulp ha interessato il Dipartimento della P.S. ed il Governo esprimendo viva preoccupazione per le ricadute che tale giurisprudenza potrebbe avere sulla operatività del servizio.

Invero, essendo evidente la particolare esposizione a rischio per il personale della Polizia di Stato in occasione di interventi da effettuare in situazioni di emergenza, occorrerà capire se tutti gli interventi debbano essere effettuati nel rigoroso rispetto delle norme del codice della strada (limiti di velocità ecc.) anche a costo di gravi ritardi nel prestare soccorso in caso di pericolo per i cittadini o pregiudizio alla sicurezza pubblica.

Esenzione dai vaccini e certificazione

In presenza di specifiche condizioni cliniche documentate è possibile ottenere il rilascio di una certificazione di esenzione dalla vaccinazione.

Una circolare del Ministero della salute precisa come funziona la Certificazione di esenzione dal vaccino anti Covid e, soprattutto, chi ne ha diritto.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione viene rilasciata, chiarisce la circolare «nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea».

Le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione «devono essere adeguatamente informate sulla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione» quindi uso delle mascherine, distanziamento, evitare assembramenti.

Fino al 30 settembre 2021, la certificazione potrà essere rilasciata direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.

La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito. Nella certificazione saranno indicati:

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105; la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura "certificazione valida fino al " (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
- i dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- il timbro e firma del medico certificatore (anche digitale); il numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione).

Per il rilascio di tali certificazioni potranno essere utilizzate anche le piattaforme regionali già preposte al rilascio di certificati vaccinali e di idoneità alla vaccinazione.

Limiti ai controlli sui lavoratori pubblici

Il Garante della Privacy ha sanzionato un ente pubblico per il monitoraggio indiscriminato della navigazione Internet dei dipendenti emanando un provvedimento nei confronti dell'amministrazione comunale di Bolzano, in seguito al reclamo di un dipendente che aveva scoperto di essere stato controllato dal proprio Ente, con l'accusa di aver consultato Facebook e Youtube durante l'orario di lavoro.

Dagli accertamenti istruttori è risultato che il Comune impiegava effettivamente un sistema di controllo e filtraggio della navigazione in rete dei dipendenti, conservando i dati per un mese e creando una reportistica ad hoc per finalità di sicurezza della rete.

Secondo il Garante, questa iniziativa non è stata svolta nel rispetto dei principi protezione dei dati previsti dal GDPR.

I dipendenti non sono stati adeguatamente informati riguardo l'attività di controllo, inoltre venivano svolte operazioni di trattamento non necessarie e sproporzionate rispetto alla finalità di protezione della rete interna.

Alla luce di queste verifiche, l'Autorità ha sanzionato il Comune per l'illecito trattamento dei dati del personale, ribadendo che "L'esigenza di ridurre il rischio di usi impropri della navigazione in Internet non può portare al completo annullamento di ogni aspettativa di riservatezza dell'interessato sul luogo di lavoro, anche nei casi in cui il dipendente utilizzi i servizi di rete messi a disposizione del datore di lavoro.rilevato".

Occorre ricordare che la materia dei limiti al potere di controllo del datore di lavoro sulle condotte del lavoratore è stata altresì oggetto delle sentenze n.22662/16 e 22213/16 della Cassazione che ha ampliato l'ambito della potestà di controllo del datore di lavoro, autorizzando controlli difensivi a tutela del patrimonio aziendale oltre i limiti dello Statuto dei lavoratori (art. 4) e precisando che il superamento del limite del rispetto della dignità e della riservatezza del lavoratore deve essere risultato di specifica attività istruttoria.

Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo. Entrambi i servizi sono offerti gratuitamente attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 persone fisiche - Modello Unico persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU e della TASI - Istanza per l'assegno nucleo familiare

Per tutte le informazioni visita il portale servizi.siulp.it

Nuovo parere del Garante per la protezione dei dati personali in merito alle microcamere indossabili sulle divise della polizia

Con il provvedimento n. 290 del 31 luglio 2021 [doc. web n. 9690691], visionabile al seguente link: <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9690691>, il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso un ulteriore parere, su richiesta, del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, concernente la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali, del "disciplinare operativo" relativo al sistema di telecamere indossabili, da parte dei Reparti mobili della Polizia di Stato, per la documentazione audio e video di situazioni critiche per l'ordine e la sicurezza pubblica, in occasione di eventi o manifestazioni pubbliche.

Occorre ricordare che, l'uso di un sistema di ripresa visiva attraverso l'assegnazione di microtelecamere a personale specificamente individuato dei Reparti mobili della Polizia di Stato era stato sperimentato nelle sedi di Torino, Milano, Roma e Napoli, per l'eventuale ripresa di quanto avviene in situazioni di criticità, rispetto al quale il Garante aveva già avuto modo di precisare condizioni e limiti del trattamento (cfr. provv. 31 luglio 2014, reperibile nel sito internet dell'Autorità, doc. web n 3423775).

Successivamente, nel corso del 2015, il nostro Dipartimento aveva chiesto all'Autorità Garante un parere sulla sperimentazione, per un periodo di sei mesi, dell'impiego di microcamere applicate sulla divisa degli operatori che espletano attività di controllo del territorio e di polizia stradale impiegati nei servizi di "squadra volante" delle Questure di Torino, Milano, Roma e Napoli e nelle sezioni di Polizia stradale delle stesse città. Il Garante ha espresso il parere richiesto, indicando condizioni e limiti di tale sperimentazione (cfr. provv. 24 aprile 2015, prot. n. U0012155).

Recentemente è stato richiesto al Garante un ulteriore parere sulla base del fatto che il sistema di body-cam "a regime", si discosta dalla precedente sperimentazione, per il ricorso ad una nuova architettura di sistema. L'autorità garante ha dovuto, dunque, riconsiderare la questione tenendo conto degli approfondimenti effettuati in piena collaborazione con i competenti uffici del Ministero, anche nel corso di incontri tecnici di lavoro, e con espresso riferimento a una versione aggiornata della valutazione di impatto redatta all'esito delle predette interlocuzioni, in particolare per quanto riguarda i tempi di conservazione dei dati e di cancellazione di quelli irrilevanti.

Il Garante ha espresso parere favorevole in ordine alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali del sistema indossabile di videoripresa nei servizi di ordine pubblico (body-cam) trasmessa dal Ministero dell'interno a condizione che siano previamente recepite alcune indicazioni, idonee a rendere il trattamento conforme alle disposizioni del Decreto. Riportiamo di seguito le indicazioni del Garante:

- a) si specifichi che il sistema non integra dispositivi tecnici diretti a consentire l'identificazione univoca o l'autenticazione di una persona fisica (facial recognition);
- b) in relazione alla gestione delle body-cam: si specifichino le caratteristiche delle chiavi di cifratura che consentono agli Ufficiali di polizia di visualizzare le foto e i filmati acquisiti mediante il mini-display integrato nelle videocamere; si specifichi attraverso quali accorgimenti è assicurata la tracciabilità delle operazioni di cancellazione delle immagini presenti nelle body-cam da parte i referenti tecnici; si preveda che quando la registrazione può essere interrotta dal componente della squadra oggettivamente impossibilitato a contattare il Capo contingente o il Capo squadra o l'Ufficiale di pubblica sicurezza responsabile del servizio, il superiore gerarchico debba essere comunque informato; si verifichi la corrispondenza delle specifiche dell'allegato tecnico relativo alle videocamere a quanto indicato nella DPIA;
- c) in relazione ai totem multimediali si precisi: se i computer integrati nei totem multimediali siano dotati anche di monitor e tastiera per l'accesso in locale, specificando chi può accedere in locale, con quale profilo autorizzativo e quali operazioni possa compiere; in cosa consistano le operazioni di manutenzione del totem affidate ai referenti tecnici e con quale profilo autorizzativo siano effettuate; se presso il server centrale siano conservati anche i log degli accessi e delle operazioni compiute sui totem, comprese le operazioni di manutenzione, e quale sia il meccanismo adoperato a garanzia della loro non modificabilità; quale meccanismo hardware o software è stato implementato per garantire che al totem possano essere collegate le sole videocamere autorizzate; specificare se il backup dei dati custodito presso il CEN è relativo anche ai documenti acquisiti (filmati e foto) custoditi nei totem e, in caso contrario, prevedere il backup di questi ultimi dati da custodire su supporti differenti dai NAS dei totem;
- d) in relazione alle postazioni di lavoro della Polizia scientifica si specifichi: se il meccanismo di autorizzazione delle postazioni della polizia scientifica presso il CEN di Napoli si basi solo sull'indirizzo IP statico, nel qual caso, indicando l'insieme degli accorgimenti tecnico-organizzativi adottati per prevenire attacchi di tipo IP spoofing; il meccanismo adottato di autenticazione ai desktop e ai notebook della scientifica e se i dischi siano o meno cifrati;
- e) si specifichi se il server centrale sia accessibile via Internet o solo tramite intranet/VPN, in particolare dalle postazioni di lavoro in mobilità, cioè i notebook della scientifica; individuare i rischi informatici cui tale componente è esposta e chiarire quali sono le precauzioni adottate per mitigarli; indicare i motivi per i quali si ritiene che una procedura di autenticazione mono-fattoriale basata solo su username e password sia considerata adeguata ai rischi;

f) si individuino accorgimenti tecnico-organizzativi per garantire la riservatezza e la disponibilità delle informazioni contenute nel registro delle assegnazioni ed evitarne la modifica non autorizzata;
Il Garante ha espresso, infine la raccomandazione affinché valuti l'Amministrazione la possibilità di realizzare la legittima esigenza di condividere i documenti con tutti i soggetti autorizzati al trattamento, senza il ricorso alla generazione di copie di tali documenti, ma prevedendo altre soluzioni, come ad esempio la visualizzazione da remoto dei documenti originari custoditi nei totem, nei termini già chiariti dalla stessa Autorità Garante.

Green Pass per le Mense – no a scelte unilaterali

In una nota inviata al presidente del Consiglio Mario Draghi ed ai ministri di Interno, Difesa, Economia e Giustizia la Segreteria Nazionale del Siulp ha espresso Forti perplessità in merito all'obbligo di accedere alle mense di servizio con il Green pass. Nella nota, redatta a firma congiunta con altre rappresentanze sindacali del Comparto sicurezza e difesa, si sottolinea come sia notorio che le occasioni di contatto, anche prolungato, non sono riscontrabili soltanto nei locali adibiti a mensa di servizio (nei quali, tra l'altro, mediamente si staziona per 30 minuti circa), ma soprattutto nei luoghi abituali di lavoro (uffici, automezzi, unità navali, aeromobili, etc.), negli alloggi di servizio e, non da ultimo, nei Penitenziari sovraffollati".

Il Siulp non ha mancato di evidenziare, altresì, la distonia di trattamento rispetto a fattispecie consimili, con riferimento, Segnatamente ai servizi di ristorazione/bar interni a hotels o strutture ricettive per i quali, ancorché limitatamente a chi vi alloggia, è escluso il regime Green pass".

Peraltro, l'alternativa della consumazione del pasto con modalità take away (sacchetto viveri in pratica) può sostituire, in via del tutto eccezionale il pranzo o la cena, ma non può certamente costituire una modalità abituale per soddisfare il diritto al trattamento vitto".

Da qui l'appello rivolto al Presidente del Consiglio a Draghi "affinché possa ricercare quel contemperamento delle esigenze rappresentate con il fine di salvaguardare, prioritariamente, la salute pubblica, ma anche il diritto e la dignità dei singoli operatori che, come è noto, operano in un regime di specificità di status e d'impiego, non di rado per far fronte ad esigenze imprevedibili e con orari certamente non programmabili".

Il testo della nota è integralmente consultabile sul sito all'indirizzo www.siulp.it.



tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 33/2021 del 21 Agosto 2021

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123